

**COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
PROVINCIA DI RAVENNA**

Settore Gestione Territorio



Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003

**“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”**

NORME SUL PROCEDIMENTO

In vigore dal 30/07/2007

- Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 30/07/2007

N\criteri programmazione exerc. sommin. alimenti e bevande
U\criteri programmazione exerc. sommin. alimenti e bevande

CAPO I - PREMESSA

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Riferimenti normativi

CAPO II – TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 4 Principi e finalità generali
- Art. 5 Settore titolare del procedimento
- Art. 6 Responsabile del procedimento
- Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare
- Art. 9 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

CAPO III – NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

- Art. 10 Tipologia dei provvedimenti
- Art. 11 Disciplina del procedimento autorizzatorio
- Art. 12 Termini di formazione del silenzio assenso
- Art. 13 Termine di conclusione del procedimento
- Art. 14 Dichiarazione di inizio attività
- Art. 15 Disciplina del subingresso
- Art. 16 Attività stagionali
- Art. 17 Controlli

CAPO IV – DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

- Art. 18 Esercizio attività accessorie
- Art. 19 Definizione di piccoli trattenimenti
- Art. 20 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti
- Art. 21 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Somministrazione di bevande alcoliche
- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Entrata in vigore
- Art. 25 Norma finale.

CAPO I - PREMESSA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale n. 14/2003, concerne le norme sul procedimento relativo a domande o dichiarazioni di inizio attività riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a specifico provvedimento abilitativo (autorizzazione o DIA) dalla legislazione vigente in materia.

Art. 3 Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato in conformità:

- a) L.R. 26 luglio 2003 n. 14 (*Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*);
- b) Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 13/6/2005 (*Indizioni ai Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell'art. 19 della L. 241/90 come modificato dalla Legge n. 80 del 2005*);
- c) Legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- d) R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e succ. mod. ed integrazioni (*Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza*);
- e) R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/6/1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*);
- f) D.M. 16 febbraio 1982 (*Modificazioni al Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi*);
- g) D.M. 17 Dicembre 1992 n. 564 (*Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*);
- h) D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*);
- i) Deliberazione della Giunta Regionale 10 Novembre 2004 n. 2209 (*Direttiva generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 luglio 2003 n. 14*);

CAPO II – TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 4 Principi e finalità generali

A completamento dei principi fissati dalle Leggi e dallo Statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) Realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese alla informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché circa i limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi delle tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto tra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) Agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) Semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la

- riduzione delle certificazioni a favore delle auto-dichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) Definire tempi certi per la conclusione dei procedimenti.

Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1, si fa rinvio ai Regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli.

Art. 5 **Settore titolare del procedimento.**

Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, il Settore titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione è il Settore Gestione Territorio.

Gli altri Settori che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione al Settore procedente.

Art. 6 **Responsabile del procedimento**

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Responsabile del Settore Gestione Territorio.

Al Responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6 della Legge n. 241/90 oltre all'attività di impulso e sollecitazione nei confronti degli altri Uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 7 **Comunicazione di avvio del procedimento**

Il responsabile del procedimento provvede con il ricevimento della domanda o della dichiarazione da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempre che la domanda o la dichiarazione sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale e sempre che la comunicazione per il numero dei destinatari o per la difficoltà circa la loro identificazione non risulti gravosa.

L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) L'oggetto del procedimento promosso;
- b) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) La data entro la quale secondo i termini previsti deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- d) La data di presentazione della domanda
- e) Il Settore presso il quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

Nel caso di presentazione a mano della domanda presso il Settore Gestione Territorio il Responsabile del procedimento per ragioni di snellimento burocratico può ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento con l'apposizione di un timbro di ricevuta sulla copia da restituire al richiedente.

Art. 8 **Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare**

Nel caso in cui la domanda risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il Responsabile del procedimento provvede entro 10 giorni dal suo ricevimento a comunicare la sospensione del procedimento richiedendo all'interessato, in un'unica volta, i documenti integrativi o la loro regolarizzazione, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti direttamente.

Tale integrazione dovrà essere fornita entro 30 giorni per la regolarizzazione della pratica avvisando preliminarmente che, decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento attesterà l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica.

La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale dovrà essere richiesta per una sola volta per tutti gli elementi ritenuti carenti ai fini del procedimento e produce l'effetto dell'interruzione del termine per la sua conclusione, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo non avvenga entro i dieci giorni dal ricevimento della domanda o della dichiarazione, i termini per la conclusione del procedimento nonché per la formazione del silenzio assenso, decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione, pur risultando carente od incompleta, consenta comunque l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro dieci giorni, alla sua regolarizzazione; in tal caso non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento né per la formazione del silenzio assenso, sempre che l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della dichiarazione entro il termine prefissato.

Art. 9 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 7 della Legge 241/1990, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:

- a) a prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'Autorità procedente ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dal Settore competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in dieci giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

Le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

CAPO III – NORME DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10 Tipologia dei provvedimenti

Le tipologie di provvedimenti abilitativi per la somministrazione di alimenti e bevande sono l'autorizzazione e la dichiarazione di inizio attività.

Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 14/2003 è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990 in caso di:

- *apertura di nuovo esercizio*
- *trasferimento di sede*
- *ampliamento/riduzione della superficie*

Il procedimento amministrativo di cui al citato art. 8 per *subingresso* nella titolarità dell'esercizio, è attivato con **dichiarazione di inizio attività – D.I.A.**, da parte dell'interessato, all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, con rilascio di autorizzazione al termine del procedimento e con possibilità di inizio immediato.

Sono pure soggette a D.I.A.:

- l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione di superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della Legge Regionale n. 14/2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni;
- l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione di tutte le attività non soggette a criteri di programmazione;
- la somministrazione temporanea di cui all'art. 10 della L.R. 14/2003.

Il Responsabile del Settore per esigenze di servizio può modificare quanto sopra disposto in ordine alla tipologia dei procedimenti con apposito atto determinativo.

Art. 11 Disciplina del procedimento autorizzatorio

Le domande di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della L.R. N. 14/2003 sono presentate a seguito di emissione di apposito avviso pubblico. Con apposita deliberazione sono individuati i criteri e le priorità per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni.

Le domande di trasferimento di sede, di ampliamento e riduzione, sono presentate preferibilmente sulla modulistica appositamente predisposta e devono contenere gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, se regolare, o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

- a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 commi 1,2 e 3, della L.R. 14 del 2003,
- b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 3, della Legge regionale predetta.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio assenso ed entro il termine per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il provvedimento di accoglimento della domanda.

L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lettera a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

Il rilascio formale dell'autorizzazione avverrà una volta verificato il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della Legge regionale n. 14/2003, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali di cui al Decreto Ministeriale n. 564/1992 e del T.u.l.p.s..

Art. 12 Termini di formazione del silenzio assenso

I termini di formazione del silenzio assenso decorsi i quali, in assenza di comunicazione di un provvedimento di interruzione o di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: (60) sessanta giorni, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di assegnazione;
- procedimenti inerenti il trasferimento di sede o l'ampliamento/riduzione di superficie: (60) sessanta giorni.

Art. 13 Termine di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1 della Legge Regionale 14/2003, è stabilito in (60) sessanta giorni.

Art. 14 **Dichiarazione di inizio attività**

Per le attività il cui esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività, tutti i requisiti e presupposti di cui all'art. 6 e all'art 8, della Legge Regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Nel caso di dichiarazione di inizio attività il termine entro il quale l'Amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre se del caso il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, è stabilito in 60 (sessanta) giorni dall'art. 19 della Legge 241/1990 (nella sua formulazione originaria al momento dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 14/2003 così come stabilito dalla Del. G.R. n. 863 del 13/06/2005), computati dalla data di presentazione, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni .

Art. 15 **Disciplina del subingresso**

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 14/2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a dichiarazione di inizio attività da parte del subentrante.

Nella fattispecie di cui al comma 1, l'Amministrazione procede comunque a rilasciare all'interessato, sussistendone le condizioni, una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'attività in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte non può essere iniziata prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

In caso di subentro per atto tra vivi il cessionario è tenuto a presentare la dichiarazione e ad iniziare l'attività entro sei mesi dall'acquisto/affitto, salvo proroghe in caso di comprovata necessità, e a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 commi 1,2 e 3 della Legge Regionale n. 14/2003 per poter iniziare l'attività.

In caso di subentro per causa di morte la dichiarazione deve essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività; l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della dichiarazione ed il possesso dei requisiti deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Art. 16 **Attività stagionali**

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.

Art. 17 **Controlli**

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della D.I.A., fatto salvo il rispetto della programmazione comunale.

Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

- a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
- b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

Le verifiche e i controlli a posteriori dell'esercizio pubblico, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte delle forze di polizia e del locale comando di Polizia Municipale.

CAPO IV – DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 18

Esercizio attività accessorie

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini sempre che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti di attività di somministrazione soggetta a dichiarazione di inizio attività.

Art. 19

Definizione dei piccoli trattenimenti

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14/2003 e del punto 8 della deliberazione regionale n. 2209 del 2004, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui all'art. 69 del Tulp, limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti di attività di somministrazione soggetta a dichiarazione di inizio attività.

Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salvo l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo ovvero nel rispetto e nei limiti di cui al successivo art. 20.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

E' esclusa la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo salvo che l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 69 del Tulp e che il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del Tulp.

Art. 20

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Agli effetti del comma 3 dell'art. 19 non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 12 della Legge Regionale 14/2003.

Art. 21

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai precedenti articoli, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al D.M. 16/2/1982, punto 83.

Tali attività debbono inoltre da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del Tulp in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del Tulp delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

In materia di inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina legislativa e regolamentare di settore.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Somministrazione di bevande alcoliche

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 , comma 2, della Legge Regionale n. 14 del 2003, il Comune, con apposito provvedimento, può interdire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Art. 23

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni con riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della Legge regionale n. 14/2003 e, in quanto applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da € 25,00 a € 500,00).

L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, avviene sulla base dei principi e delle procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

L'eventuale adozione, a titolo di sanzione accessoria, del provvedimento di decadenza, di sospensione e revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento in capo ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione

Art. 25

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alle Leggi, alle norme e direttive vigenti, nonché allo statuto ed agli altri Regolamenti comunali in quanto applicabili.